

# STATUTO

## **Art. 1**

### Costituzione, denominazione e sede

- 1) E' costituito il Comitato denominato "BOSCO" con sede nell'ambito territoriale del Comune di Albinea.
- 2) Il Comitato non ha fini di lucro e non ha alcuna finalità di svolgimento di attività di natura commerciale. E' fatto divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forme dirette, indirette o differite. L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato interamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui al successivo art 2.
- 3) La durata dell'Comitato è illimitata.

## **Art. 2**

### Scopi e attività

- 1) Il Comitato è apolitico e apartitico.
- 2) Il Comitato è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.
- 3) Il Comitato promuove la partecipazione dei propri associati alla vita della comunità locale, con particolare riferimento agli aspetti di tutela e di rispetto dell'ambiente, alla salvaguardia della salute pubblica, alle politiche di smaltimento dei rifiuti.
- 4) Il Comitato si pone inoltre come obiettivo quello di realizzare le iniziative idonee a promuovere la conoscenza e la valorizzazione storica, culturale, sociale ed economica del territorio rappresentante l'estensione territoriale della Provincia di Reggio Emilia.
- 5) Per lo svolgimento delle suddette attività, il Comitato si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati.
- 6) Il Comitato perseguirà gli obiettivi di cui sopra mediante la realizzazione di attività che a titolo esemplificativo e non esaustivo potranno essere:
  - effettuare raccolte pubbliche di adesioni, di firme e di fondi;
  - richiedere occasionalmente prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati;
  - organizzare attività culturali di informazione, quali convegni, dibattiti, riunioni;
  - promuovere provvedimenti giudiziari a tutela dei cittadini, singoli o associati, a tutela del loro diritto alla salute e a tutela dell'ambiente;
  - promuovere ricorsi avversi a provvedimenti intesi come lesivi dei diritti di cui al punto precedente.
- 7) Il Comitato ha quindi l'obiettivo di far sì che i cittadini siano maggiormente informati e possano di conseguenza valutare con obiettività e coerenza, partecipando in modo attivo alla determinazione delle politiche ambientali e sociali.

## **Art. 3**

## **Risorse economiche**

- 1) Il Comitato trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
  - a) quote annuali e contributi degli associati;
  - b) eredità, donazioni e legati testamentari;
  - c) contributi dello stato, delle regioni, degli enti locali, degli enti e delle istituzioni pubbliche e delle imprese;
  - d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
  - e) entrate derivanti da prestazione di servizi convenzionati;
  - f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  - g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  - h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.
- 2) Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito fra i soci né durante la vita del Comitato, né all'atto del suo scioglimento.
- 3) L'esercizio finanziario del Comitato ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.
- 4) Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di febbraio.

## **Art. 4**

### **Soci**

- 1) Il numero degli aderenti è illimitato.
- 2) Sono membri del Comitato i soci fondatori e tutti i soggetti persone fisiche, che a partire dal diciottesimo anno d'età si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi del Comitato e ad osservare il presente statuto.

## **Art. 5**

### **Criteri di ammissione ed esclusione dei soci**

- 1) L'ammissione a socio è subordinata :
  - a) alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati;
  - b) ai seguenti criteri : il compimento del diciottesimo anno d'età;
- 2) Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, le eventuali reiezioni debbono essere motivate.
- 3) Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.

5) Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta al Comitato almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

6) L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per:

- a) mancato versamento della quota associativa per due anni;
- b) comportamento contrastante con gli scopi del Comitato;
- c) persistenti violazioni degli obblighi statutari.

7) In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

8) Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

## **Art. 6**

### **Doveri e diritti degli associati**

1) I soci sono obbligati:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.;
- b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti del Comitato;
- c) a versare la quota associativa annuale di cui al precedente articolo.

2) I soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dal Comitato;
- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) ad accedere alle cariche associative.

3) I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà del Comitato.

## **Art. 7**

### **Organi del Comitato**

1) Sono organi del Comitato:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

2) Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito

3) Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute, autorizzate e documentate.

## **Art. 8**

### **L'Assemblea**

- 1) L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.  
Ogni associato, persona fisica, dispone di un solo voto.  
Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta.  
Ogni socio non può ricevere più di tre deleghe.
  
- 2) L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività del Comitato ed in particolare:
  - a) approva il bilancio consuntivo;
  - b) nomina i componenti del Consiglio Direttivo;
  - c) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
  - d) delibera l'esclusione dei soci;
  - e) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.
  
- 3) L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.
  
- 4) L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento del Comitato. L'assemblea straordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo o da un numero di soci che rappresenti almeno i 4/10 di tutti gli associati.
  
- 5) L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo, eletto dai presenti.
  
- 6) Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto o per posta elettronica da recapitarsi almeno 8 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega almeno 2/3 dei soci.
  
- 7) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati
  
- 8) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento del Comitato, e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

## **Art. 9**

### **Il Consiglio Direttivo.**

- 1) Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a sette e non superiore a tredici, nominati dall'Assemblea dei soci, fra i soci medesimi.  
I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

ossono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati maggiorenni.

2) Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Comitato direttivo provvede alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso comitato; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio altri Soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, entro 45 giorni, l'Assemblea provvede alla nomina di un nuovo Comitato.

3) Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario.

4) Al Consiglio Direttivo spetta di:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) predisporre il bilancio consuntivo;
- c) nominare il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario;
- d) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- e) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

5) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano in età.

6) Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni due mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno due terzi dei componenti ne faccia richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei soci membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

7) Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto o per posta elettronica, da recapitarsi almeno sette giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i membri del Consiglio.

8) I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

## **Art. 10**

### **Il Presidente**

1) Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.

2) Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale del Comitato di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro anziano.

3) Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

## **Art. 11**

### **Norma finale**

1) In caso di scioglimento, cessazione o estinzione del Comitato, dopo la liquidazione, il patrimonio residuo verrà devoluto a fini di utilità sociale.

## **Art. 12**

### **Rinvio**

1) Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge, vigenti in materia di associazionismo.